



Jul nls

Città di Mercato S. Severino

Provincia di Salerno
Tel.089/826801 – fax 089/821634

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI SALERNO DEPOSITATO IL
05 MAR. 2012
Prot N. 944

Al Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Salerno
c/o Palazzo di Giustizia
Corso Garibaldi – 84100 SALERNO
Alla cortese attenzione del
Consigliere Segretario Avv. Gaetano PAOLINO

COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
01 MAR. 2012
Prot. N° 5867

E p.c.
Al Sig. SINDACO
Dott. Giovanni ROMANO

Oggetto : esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura e l'Ufficio Legale del Comune di Mercato S. Severino.

In relazione all'oggetto, mi prego trasmettere una copia conforme della delibera n.26 del 17.02.2012, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta della scrivente Avvocatura Comunale di autorizzare l'esercizio della pratica forense presso l'Ufficio Legale del Comune.

Resto, pertanto, in attesa di concordare, per le vie brevi, le consequenziali modalità operative.

E' gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Mercato S. Severino, 28 febbraio 2012

Il Vicesegretario ed Avvocato dell'Ente
Avv. Gennaro Izzo



CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO

Provincia di Salerno

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 26 del 17 02 2012

OGGETTO: Esercizio della Pratica Forense presso l'Avvocatura e l'Ufficio Legale del Comune di Mercato S. Severino

L'anno **duemiladodici** il giorno **17** mese di **FEBBRAIO** alle ore **13:40**, con il prosieguo, nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita, convocata nelle forme di Legge, la **Giunta Comunale**, nelle persone dei Signori:

			Presenti	Assenti
1.	Dott. Giovanni ROMANO	Sindaco Presidente		X
2.	Dott. Rocco D'AURIA	Vice Sindaco	X	
3.	Dott. Assunta ALFANO	Assessore	X	
4.	Sig. Rosario BISOGNO	Assessore	X	
5.	Ing. Edoardo CALIANO	Assessore	X	
6.	Geom. Isidoro FASOLINO	Assessore	X	
7.	Rag. Carlo IANNONE	Assessore	X	
8.	Dott. Angelo ZAMPOLI	Assessore	X	
			7	1

PRES.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale **Dr.ssa Angela MAFFUCCI**.

Art.49, Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.	
Parere del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica: si esprime PARERE FAVOREVOLE	Parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: si esprime PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
.....

LA GIUNTA COMUNALE

premessi:

che l'Avvocato del Comune di Mercato S. Severino - Responsabile dell'Area Segreteria AA.GG. ed II., avv. Gennaro Izzo, a seguito di intesa intercorsa col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, ha avanzato la proposta di far svolgere a giovani laureati in giurisprudenza la pratica forense quale necessaria preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato anche presso l'Avvocatura Comunale;

che, a tal fine, occorre pubblicare un idoneo Avviso Pubblico e, contestualmente - approvare lo schema di Disciplinare della Pratica Forense così come di seguito si riporta:

Disciplinare per l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura Comunale

Articolo 1: Oggetto

Il presente atto disciplina lo svolgimento presso l'Avvocatura Comunale della pratica forense che i soggetti in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza hanno l'obbligo di effettuare per poter sostenere l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

Articolo 2: Requisiti e modalità di accesso

1. I praticanti devono essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza ed essere residenti nella provincia di Salerno.
2. L'ammissione consegue ad apposita istanza, indirizzata al Comune di Mercato S. Severino - Ufficio Legale, corredata da copia del titolo di studio richiesto per l'accesso, ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva dell'interessato, nonché da dettagliato curriculum vitae e professionale e certificato di iscrizione all'Albo dei Praticanti ovvero dichiarazione sostitutiva di non essere iscritto.
3. L'aspirante deve inoltre dichiarare espressamente di aver preso visione del presente disciplinare e di aderirvi incondizionatamente, il tutto secondo apposita modulistica predisposta dall'Avvocatura e resa pubblica.
4. In ogni caso, e soprattutto nell'ipotesi in cui il numero dei richiedenti superi il numero massimo di praticanti ammissibili, di cui al successivo articolo 3, l'Ente si riserva di individuare, a mezzo di selezione curata dall'Avvocato dell'Ente, i soggetti da ammettere alla pratica con lo svolgimento di un apposito colloquio che - esaminato il curriculum presentato, il voto di laurea posseduto e tenuto conto dell'età - evidenzia le attitudini e le motivazioni dell'aspirante.

Articolo 3: Numero dei praticanti

1. Non possono svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura comunale più di quattro praticanti contemporaneamente, ivi compresi i tirocini già in corso.
2. Rimane facoltà del Dirigente dell'Avvocatura gestire, nei limiti di cui al 7° comma, il numero dei praticanti da ammettere in ragione delle esigenze dell'Ufficio.

3. Per le finalità e nei limiti di cui al comma I di prevedere eventuale graduatoria -che resta in vigore fino alla pubblicazione di ogni nuovo Avviso Pubblico- salvo che alcuno dei soggetti utilmente posizionati abbia, nelle more, maturata l'abilitazione professionale o comunichi di rinunciare alla propria posizione.

Articolo 4: Diritti e doveri del praticante

Il praticante, ai fini voluti e nel suo prioritario interesse, si impegna ad assolvere - per almeno cinque mattine alla settimana e per almeno due pomeriggi alla settimana - i compiti affidatigli con precisione, diligenza, dignità e lealtà e a mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del praticantato -anche successivamente alla cessazione dello stesso- prestando comunque perfetta osservanza al vigente codice deontologico forense.

2. Il praticante coadiuva l'Avvocato dell'Ente, l'Ufficio Legale dell'Ente ed eventuali altri Uffici comunali, nei limiti delle competenze di carattere giuridico e legale, nello svolgimento delle attività professionali, osservandone le disposizioni e prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze poste a carico dell'Avvocatura (tra cui anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le notifiche, l'iscrizione a ruolo, il deposito degli atti, il ritiro degli stessi, l'estrazione di copie, la consultazione di archivi, la ricerca di documenti, il ritiro di fascicoli, la presenza in udienza, etc...).

3. L'Avvocato dell'Ente e altri legali dell'Ufficio Legale possono delegare per particolari adempimenti e/o attività, presso le Autorità Giurisdizionali competenti, i praticanti in possesso dell'iscrizione all'albo degli abilitati al patrocinio provvisorio, limitatamente alla trattazione degli affari loro consentiti dalla vigente normativa.

4. La presenza del praticante presso l'Ente, ovvero presso gli Uffici Giudiziari per compiti connessi al rapporto di praticantato, deve risultare quotidianamente da firma in calce ad apposito registro tenuto presso l'Ufficio Legale.

5. La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non è compatibile con lo svolgimento contestuale della pratica presso altri studi legali, privati e/o pubblici, o con rapporto di impiego pubblico e/o privato.

6. Il praticante ha diritto ad essere indirizzato dagli avvocati dell'Ufficio Legale dell'Ente nello svolgimento della pratica, in particolare nelle sue attività di studio e ricerca, nonché nella predisposizione di atti e nell'esecuzione di adempimenti presso Uffici;

7. In ogni caso lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non costituisce né potrà mai costituire alcun titolo e/o diritto alla costituzione di rapporto di impiego, subordinazione o collaborazione professionale alcuna con la P.A., né può costituire presupposto per rivendicazioni giuridiche od economiche, di alcun genere, a carico dell'Ente, dei suoi Dirigenti o funzionari.

8. Il praticante ammesso dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio del periodo di pratica, apposita dichiarazione di esonero da ogni e qualsiasi responsabilità del Comune di Salerno e dei suoi Dirigenti o funzionari, per qualsivoglia titolo o ragione e per tutte le attività prestate sia all'interno degli Uffici della P.A. che

Area
a col
i far
aria
cato

e,
ense

ella
in
e di

nza

di
idio
iva
e
di

del
do

veri
3,
ato
un
ea
oni

di

7"
ze

all'esterno degli stessi, ferma restando a carico dell'Ente una copertura assicurativa per i casi di infortunio connessi allo svolgimento della pratica.

9. Il praticante deve sostenere tutte le spese necessarie per l'iscrizione all'Albo dei Praticanti e tutte quelle necessarie previste dalla normativa che disciplina l'attività forense, esonerando espressamente il Comune di Mercato S. Severino.

10. Il praticante è obbligato a fornire all'Ente tutte le informazioni necessarie alla cura della pratica da parte degli Uffici, autorizzando a questi fini il trattamento dei dati.

Articolo 5: Durata del rapporto

1. La durata del rapporto è normalmente pari ad anni due e potrà essere prorogato per una sola volta.

2. Con l'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione alla professione forense il rapporto di praticantato cessa, comunque, di diritto.

3. In caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente, di scarso impegno e precisione nell'esecuzione dei propri compiti ovvero del venir meno del necessario rapporto di fiducia, il Comune potrà interrompere immediatamente il rapporto stesso. In tutti gli altri casi è riconosciuto ad ambedue le parti il diritto ad un preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 6: Vigenza

Il presente disciplinare entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Mercato S. Severino sia all'Albo Pretorio on line che nella pagina dedicata a Bandi e Concorsi nonché diffuso con ogni altro mezzo ritenuto utile.

Considerato che possa essere condivisa l'opportunità di far svolgere la pratica forense a non più di n.4 praticanti avvocati presso l'Ufficio Legale del Comune e, quindi, si possa procedere all'approvazione del Disciplinare come innanzi riportato;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi, sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00,

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Il Funzionario Responsabile 1[^] Area – Avv. Gennaro Izzo



.....

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese;

pertura
l'Albo
disciplina
erino.
sarie
ini il
essere
sione
ente,
del
pere
ad

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta e per l'effetto:
- a) prendere atto del Disciplinare della Pratica Forense presso l'Avvocatura Comunale come riportato in proposta e di immediata applicazione per l'avvio delle procedure idonee a consentire la pratica legale presso l'Avvocatura Comunale;
 - b) autorizzare l'Avvocato dell'Ente, Funzionario Responsabile dell'Ufficio Legale, alla pubblicazione di un Avviso Pubblico di selezione per lo svolgimento della pratica legale presso l'Avvocatura Comunale nei termini e modalità di cui al suddetto Disciplinare approvato;
- 2) stabilire apposite coperture assicurative dei praticanti ammessi;
- 3) mandare all'Ufficio Legale, alla Segreteria Generale, all'Ufficio Personale, al Servizio Ragioneria, ciascuno per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

.....

atto
e di
a a

Successivamente, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

ica
ne
nzi
ai
e,
zo
...

